

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE TECNICHE E LORO FUNZIONAMENTO**

### **ART.1**

Le Consulte tecniche sono costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE a seguito della proclamazione degli eletti da parte di apposita commissione elettorale nominata dall'Ente medesimo.

Ciascuna Consulta tecnica è composta da n. quattro membri:

- Per il trotto, da un rappresentante degli allevatori di cavalli trottatori, da un rappresentante dei proprietari dei cavalli titolari di colori, da un rappresentante delle categorie professionali degli allenatori e dei guidatori titolari di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE e da un rappresentante dei gentleman titolari di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;
- Per il galoppo, da un rappresentante degli allevatori di cavalli purosangue inglese, da un rappresentante dei proprietari dei cavalli purosangue inglese titolari di colori, da un rappresentante delle categorie professionali degli allenatori e dei fantini titolari di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE e da un rappresentante dei gentleman titolari di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;
- Per il sella, da tre rappresentanti degli allevatori di cavalli da sella e da un rappresentante dei cavalieri registrati negli elenchi UNIRE.

### **ART.2**

Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE indice libere elezioni fra le categorie, come sopra stabilite, attraverso il voto di lista.

Hanno diritto di voto tutti gli allevatori, i proprietari, le categorie professionali, i gentleman e i cavalieri come sopra rappresentati iscritti all'UNIRE.

E' fatto divieto di candidarsi e/o votare per più di una categoria di appartenenza.

Le singole categorie, suddivise secondo quanto sopra espresso, possono presentare proprie liste per l'espressione del voto. Sono ammesse più liste per ogni categoria. Le liste sono valide se sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

Ogni lista conterrà un massimo di sei nominativi predefiniti dalla categoria interessata. L'elettore potrà esprimere, in aggiunta ai nominativi della lista votata ulteriori due preferenze nell'ambito della medesima lista.

I nominativi proposti per il voto dalle categorie dovranno formalmente accettare la candidatura al momento della presentazione della lista. Le liste saranno esposte almeno 30 gg. prima della data delle elezioni nei locali dell'UNIRE e pubblicate una sola volta su almeno due giornali a diffusione nazionale.

Risulterà vincitore chi avrà ottenuto il maggior numero di voti validi per ogni singola categoria raggruppata secondo quanto sopra rappresentato.

L'UNIRE stabilisce la data delle elezioni e nomina la commissione elettorale che avrà il compito di gestire le elezioni garantendo le seguenti funzioni:

1. regolamentazione dell'espressione di voto;
2. verifica e pubblicazione delle liste;
3. invio dei certificati elettorali;
4. verifica della validità del voto;
5. scrutinio;
6. validità e verbalizzazione dei risultati.

Il voto verrà espresso dall'avente diritto mediante l'invio all'UNIRE, per via postale ed in apposita busta chiusa, di un plico (farà fede il protocollo in entrata dell'UNIRE medesimo) contenente:

- il certificato elettorale dell'interessato
- una busta chiusa, sigillata ed anonima con l'espressione del voto

I plichi saranno consegnati al presidente della commissione elettorale.

#### ART.3

Le Consulte durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed i membri delle stesse possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE, le categorie devono rinnovare le Consulte tecniche entro sei mesi. Le Consulte esistenti nel momento della decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE restano in carica, in regime di prorogatio, nel pieno delle loro facoltà sino alla nomina delle nuove Consulte, anche qualora ciò avvenga oltre il termine predetto.

In caso di dimissioni di un componente, verrà nominato il primo dei non eletti.

#### ART.4

Le Consulte tecniche sono tenute a fornire al Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE il proprio parere ogni volta che questo sia richiesto nelle seguenti materie:

- a) regolamenti di carattere tecnico e disciplinare connessi alle corse dei cavalli;
- b) criteri generali di programmazione delle corse e manifestazioni ippiche;
- c) piani e programmi allevatori.

Le Consulte esprimono i loro pareri entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal Consiglio di Amministrazione

#### ART. 5

La prima adunanza è convocata dal Presidente dell'UNIRE entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di costituzione delle Consulte tecniche.

Le Consulte sono convocate dal Presidente eletto nella prima adunanza a seguito di richiesta scritta del Presidente dell'UNIRE e le riunioni devono avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è comunicato per iscritto ai componenti e per conoscenza al Presidente e al Segretario generale dell'UNIRE almeno tre giorni interi prima della riunione.

Il Presidente è competente alla stesura dell'ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli argomenti in trattazione, assume l'iniziativa delle attività di informazione e di organizzazione necessarie al corretto funzionamento della consulta, garantisce il rispetto della pluralità dei partecipanti e funge da referente con il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE.

#### ART.6

L'UNIRE, per le riunioni delle Consulte finalizzate all'espressione dei pareri richiesti, metterà a disposizione idonei locali presso la propria sede.

La partecipazione alle Consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese da parte dell'UNIRE.

#### ART.7

Le sedute delle Consulte sono valide con la presenza di due membri su quattro.

I componenti della Consulta partecipano alla espressione di un parere congiunto riguardo alla problematica loro sottoposta. Qualora non si riesca a raggiungere la unanimità di vedute, i diversi pareri vengono tutti comunicati all'UNIRE.

In ogni Consulta le funzioni di Segretario sono svolte da un proprio componente eletto dalla consulta stessa.

#### ART.8

I verbali, redatti dal Segretario di cui al precedente articolo, contengono solamente il parere espresso relativo ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettato dal Presidente a conclusione di ogni argomento trattato, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga espressamente richiesta dai singoli componenti la verbalizzazione.

Copie dei verbali delle sedute delle Consulte sono trasmesse, una volta approvati, a cura del Segretario della Consulta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE e al Segretario generale dell'UNIRE.

#### ART. 9

Il presente regolamento entra in vigore alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione.